



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

# Il nuovo codice doganale dell'Unione e la centralità dell'AEO

CCIAA Lucca – 16/09/2016

**Dott. Alberto  
Siniscalchi**



# La nuova *mission* doganale

Nella realtà odierna l'azione delle amministrazioni doganali europee, sia pur non tralasciando gli aspetti fiscali e tributari, si è concentrata sempre più su aspetti di natura extra tributaria quali, ad esempio, la sicurezza pubblica, la tutela della salute dei cittadini e della sicurezza dei consumatori, la competitività dei prodotti ecc., rendendo sempre più incisiva la propria azione deterrente e cercando di contemperare l'efficacia dei controlli con la fluidità dei traffici commerciali legittimi.

# The Mission of Customs in a Globalized Environment



Protect the security and safety of citizens



Facilitate legitimate trade


Protect the Community/national budget



Foster the competitiveness of enterprises



controls



speed

To strike the balance between effective controls and smooth trade flows.



# Il dilemma doganale

I programmi di partenariato come l'AEO sono una risposta concreta al cosiddetto dilemma doganale.

Gli operatori che soddisfano volontariamente tutta una serie di criteri operano in stretta collaborazione con le autorità doganali per garantire l'obiettivo comune della sicurezza della catena logistica.



# Status di AEO

- Un AEO può essere definito come un operatore economico ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del CDU che è considerato affidabile per quanto riguarda le operazioni doganali svolte ed è pertanto autorizzato a godere di determinati vantaggi in tutta l'UE.
- Il programma AEO è aperto a tutti gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese, indipendentemente dai



# Chi può diventare AEO

- L'articolo 38, paragrafo 1, del CDU stabilisce che un operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 del CDU può presentare domanda per ottenere lo status di AEO.
- Tale requisito principale comporta che siano soddisfatte due condizioni: il



# Chi è un “operatore economico”

Ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del CDU, per “operatore economico” si intende “una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.”

La definizione giuridica di “operatore economico” implica che siano soddisfatte due condizioni principali: il richiedente deve essere una “persona”



Operatori economici "che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale"

a) fabbricante

b) esportatore

c) spedizioniere

d) depositari e altri operatori di strutture di deposito

e) spedizioniere doganale/rappresentante doganale

f) trasportatore

g) importatore

h) altri (operatori di terminali, attivatori e imballatori)



# Nuovo quadro normativo

L'AEO non è più una  
certificazione ma  
un'autorizzazione

## Riferimenti:

- Art. 22, 38 e 39 dell'UCC;
- Art. 11, 26-30 delle DA - Reg. UE 2446/2015;
- Art. 24 - 35 dell'IA - Reg. UE 2447/2015.



# AEO. Riferimenti

Ai sensi dell'art. 38 UCC lo status di operatore economico autorizzato consiste in 2 diversi tipi di autorizzazioni:

- settore della semplificazione doganale (AEOC), consente di ottenere benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale
- settore della sicurezza (AEOS), consente di ottenere agevolazioni in materia di sicurezza



# Novità... autorizzazione combinata

Come in precedenza, le due tipologie di autorizzazione possono cumularsi e quando un richiedente ha i requisiti per ottenere sia un'autorizzazione AEOC che AEOS, viene rilasciata un'autorizzazione combinata che garantisce i benefici cumulati (art. 33 Reg. UE 2447/2015 - IA).



# AEO. Novità e Procedura

- il questionario di autovalutazione va obbligatoriamente presentato insieme all'istanza (art 26 par 1, DA - Reg. UE 2446/2015 )
- nel caso di soggetti aventi stabili organizzazioni nel territorio doganale della UE è sufficiente presentare un'unica domanda per ottenere la qualifica di AEO (art. 26, par. 2, DA)
- non costituisce più motivo ostativo per l'accettazione dell'istanza l'esistenza di una condanna per un reato connesso con l'attività economica del richiedente e/o la condanna per grave violazione della regolamentazione doganale connessa con l'attività di rappresentante legale del richiedente (ex art. 14 <sup>12</sup>



## Criteri per la concessione dello status di AEO.

- L'Art. 39 UCC prevede cinque criteri per la concessione dello status di AEO.
- I primi tre (lettere a, b, c) sono comuni sia all'AEOC che all'AEOS.
- La lettera d) è riferita solo all'AEOC.
- La lettera e) è riferita solo all'AEOS.
- Tali criteri sono descritti in modo più dettagliato negli articoli da 24 a 28 del Reg. UE 2447/2015 - IA.

*Operatore economico  
autorizzato (AEO)*

Condizioni e criteri	AEOC	AEOS	Riferimento CDU/AE CDU	Parte Orientamenti
Operatore economico	X	X	Art. 5, par. 5 CDU	1.II.1
Stabilito nel territorio doganale dell'Unione	X	X	Art. 5, punto 31 CDU	1.II.2
Conformità	X	X	Art. 39 a) CDU Art. 24 AE CDU	2.I
Efficace gestione delle scritture	X	X	Art. 39 b) CDU Art. 25 AE CDU	2.II
Solvibilità finanziaria	X	X	Art. 39 c) CDU Art. 26 AE CDU	2.III
Standard pratici di competenza e qualifiche professionali	X		Art. 39 d) CDU Art. 27 AE CDU	2.IV
Sicurezza		X	Art. 39 e) CDU Art. 28 AE CDU	2.V



# I criteri comuni per AEOC e AEOF

- a) comprovata osservanza della normativa doganale e fiscale e assenza di reati gravi connessi all'attività economica del richiedente
  
- b) dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso delle merci mediante un sistema contabile che consenta adeguati controlli doganali
  
- c) comprovata solvibilità finanziaria.



## Art 39 lett. d) criterio solo per AEOC

- d) rispetto di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

Art. 27 Reg. UE 2447/2015 - IA):

Standard pratici di competenza:

- almeno tre anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale;
- uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di



## Art 39 lett. d) criterio solo per AEOC

- completamento con profitto di una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:
  1. *l'autorità doganale di uno Stato Membro;*
  2. *istituti di insegnamento riconosciuti dalla dogana o da un organismo di uno stato membro responsabile per la formazione professionale*
  3. *associazione professionale o commerciale riconosciuta a tali fini dalla dogana di uno stato membro o nell'Unione*



## Art 39 lett. e) criterio solo per AEOS

- e) l'esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il<sup>18</sup>



# Riesame dei certificati AEO.

I certificati AEO esistenti al 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame (entro 1° maggio 2019).

Tuttavia, tutti i certificati AEO devono essere riesaminati sostanzialmente, poiché la decisione che segue al riesame sostituisce il certificato esistente come indicato dagli artt. 250 e 251 del Reg. UE 2446/2015 (DA).



Casi in cui l' AEO è richiesto ***per avere***  
**accesso** alle semplificazioni/autorizzazioni.

1. Garanzia globale con ammontare ridotto per debiti già sorti art. 95 (3) UCC,
2. Sdoganamento centralizzato (dove l'autorizzazione è prevista) art. 179 par. 2) UCC,
3. Autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante(EIDR) con l'esonero dell'obbligo di presentazione merci, art. 182 par. 3) UCC,
4. Autovalutazione (Self-assessment) art. 185 UCC e art. 151 DA.



Casi in cui alcuni dei criteri per una particolare  
semplificazione/autorizzazione sono coperti dai criteri  
AEO

- Rappresentante doganale che presta servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito (articolo 18, paragrafo 3, del CDU)
- Autorizzazione di semplificazione relativa al valore in dogana delle merci, (articolo 71 dell'AD CDU)
- Garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni doganali esistenti e<sup>21</sup>



Casi in cui i criteri per una particolare  
semplificazione/autorizzazione sono considerati equivalenti ai  
criteri AEO

- Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea (articolo 148, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4, terzo comma, del CDU)
- Autorizzazione per i regimi speciali (articolo 211, paragrafo 3, lettera b), articolo 214, paragrafo 2, e articolo 223, paragrafo 2, secondo comma, del CDU.

# Benefici per gli AEO

Vantaggio	AEOC	AEOS	Riferimento
Accesso agevolato alle semplificazioni doganali	X		Articolo 38, paragrafo 5, CDU
Minori controlli fisici e documentali			
- inerenti alla sicurezza		X	Articolo 24, paragrafo 1, AD CDU
- inerenti ad altra normativa doganale	X		Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici (relativi alla sicurezza)		X	Articolo 24, paragrafo 2, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali			
- inerenti alla sicurezza		X	Articolo 24, paragrafo 3, AD CDU
- inerenti ad altra normativa doganale	X		Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Trattamento prioritario qualora selezionato per essere sottoposto a controllo	X	X	Articolo 24, paragrafo 4, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Possibilità di chiedere un luogo specifico per i controlli doganali	X	X	Articolo 24, paragrafo 4, AD CDU Articolo 38, paragrafo 6, CDU
Vantaggi indiretti	X	X	
Mutuo Riconoscimento con i paesi terzi		X	Accordi di mutuo riconoscimento (MRA) Articolo 38, paragrafo 7, CDU

# Qualche cifra....

- AEO - UE

Istanze presentate	<b>19.950</b>
Status rilasciati	<b>17.080</b>

- AEO - Italia

Istanze presentate	<b>1.427</b>
Status rilasciati	<b>1.180</b>

- AEO - DID Toscana Sardegna Umbria

Istanze presentate	<b>147</b>
Status rilasciati	<b>128</b>



# L'importanza del commercio internazionale

Il commercio internazionale rappresenta senz'altro la chiave del successo e dello sviluppo sostenibile delle nazioni. Qualsiasi iniziativa che miri a proteggere questo ambiente a livello globale, favorendo il flusso di beni legittimi, deve ricevere il massimo supporto e il sostegno incondizionato da parte di tutti gli attori coinvolti.



# Scommettete sull'AEO!!!!

Il rapporto tra dogane e AEO deve sempre essere improntato ai principi di reciproca trasparenza, fiducia, correttezza, equità e responsabilità. Le dogane si aspettano che l'AEO agisca in conformità con la normativa doganale e informi le autorità doganali in merito a qualsiasi difficoltà incontri nel conformarsi alla legislazione. Dal canto loro le dogane devono fornire all'AEO ogni sostegno per raggiungere questo fine.

Grazie per l'attenzione.



***Dr. Alberto Siniscalchi***

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

*Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria*

*Responsabile Area Procedure e Controlli settore Dogane*

*Coordinatore operativo dell'Iniziativa del Mediterraneo*

*Punto Nazionale di Contatto C-TPAT*

*Via G.B. Foggini, 18 - 50142 Firenze- Italy*

**Tel. uff. +39 055 7366225 Voip 269 225 cell. +39 3356122349 fax +39 055 7324977**

**[alberto.siniscalchi@agenziadogane.it](mailto:alberto.siniscalchi@agenziadogane.it)**